

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ABB

PER L'ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI ABB /BENI E/O SERVIZI (2015-1 ITALIA)

DATA: 1 gennaio 2015

PER: Acquisti da parte delle Controllate ABB di beni mobili materiali (beni) e/o servizi.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno i seguenti significati:

“Beni”: significa i beni mobili materiali da consegnarsi dal Fornitore in conformità con il Contratto;

“Cliente”: significa la Controllata ABB acquirente che ordina i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro dal Fornitore;

“Condizioni Generali ABB /Beni e/o Servizi”: Le presenti Condizioni Generali ABB per l'acquisto di beni e/o servizi (2015-1 Italia)

“Consegna”: significa il completamento della consegna dei Beni e/o dei Prodotti di Lavoro da parte del Fornitore in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP (luogo convenuto come specificato nel contratto), salvo diversamente specificato nell'Ordine;

“Contratto”: contratto, accordo o accordo quadro scritti, e/o l'Ordine d'Acquisto per l'acquisto di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, in tutti i casi comprendenti e inglobanti le Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi a titolo di riferimento quali termini e condizioni applicabili, che è accettato dal Fornitore (sia espressamente mediante dichiarazione scritta che implicitamente adempiendo al Contratto in toto o in parte);

“Contratto Quadro”: contratto in base al quale uno o più Clienti possono conferire più Ordini;

“Controllata”: significa una qualsiasi entità, dotata di personalità giuridica o meno, che attualmente o in futuro, direttamente o indirettamente, possiede, è posseduta da, o è sotto la proprietà comune con una Parte, in virtù di una partecipazione di controllo rappresentata dal 50 % o più dei diritti di voto o del capitale sociale;

“Dati del Cliente”: i dati e le informazioni acquisite dal Fornitore in preparazione o nel corso dell'esecuzione del Contratto, a prescindere dal fatto che tali dati o informazioni riguardino il Cliente, le sue Controllate o i loro clienti o fornitori, compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo *know-how* tecnico e commerciale, disegni, specifiche, invenzioni, procedimenti o iniziative che siano di natura confidenziale, nonché dati o informazioni che appartengono al Cliente o alle sue Controllate (i) relativi a persona identificata o identificabile o a persona giuridica o a qualsiasi altra entità che sia soggetta a norme e leggi sulla protezione dati o sulla riservatezza, e/o (ii) che risultino qualificabili come “dati personali”, “informazioni personali” o informazioni personalmente identificabili” nel contesto del significato delle leggi applicabili;

“Diritti di Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) e tutelati dalla legge, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i brevetti, le domande di brevetto e le relative divisionali e continuazioni, modelli di utilità, disegni industriali, nomi commerciali, marchi, diritti d'autore (relativi a codici sorgenti *software*, documentazione, dati, *report*, nastri e altro materiale che possa essere soggetto a *copyright*) e relative domande, rinnovi, estensioni, reintegrazioni, o diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) che sono tutelati da riservatezza, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il *know-how* e i segreti commerciali;

“Fornitore”: la parte che fornisce i Beni, i Servizi e/o i Prodotti di Lavoro al Cliente in conformità con il Contratto;

“IVA”: imposta sul valore aggiunto relativa all'imposta sulle vendite che l'acquirente dovrà versare al venditore o fornitore di servizi quale parte o in aggiunta al prezzo di vendita;

“Ordine” o “Ordine d'Acquisto”: ordine del Cliente emesso nei confronti del Fornitore per l'acquisto di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro come specificati nell'Ordine, soggetti alle Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi, e al Contratto a seconda del caso; un ordine può essere conferito sia (i) per via telematica, o (ii) per iscritto; in ambedue i casi l'Ordine conterrà un riferimento alle Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi; le risposte, la corrispondenza, le informazioni o la documentazione del Fornitore relative all'Ordine del Cliente, saranno fornite dal Fornitore stesso nella medesima lingua impiegata nell'Ordine del Cliente;

“Parte”: significa il Cliente o il Fornitore;

“Prodotto di Lavoro”: tutti i materiali, documenti o altri articoli che rappresentano il risultato dei Servizi erogati dal Fornitore in base al rispettivo Contratto in qualsiasi forma e mezzo, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati, diagrammi, disegni, relazioni, specifiche e bozze.

“Risarcimento DPI”: significa il rimborso al Cliente da parte del Fornitore di costi, pretese, richieste, passività, spese, danni o perdite (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno e danni alla reputazione, e tutti gli interessi, le penali e i costi e le spese legali e professionali) derivanti da violazioni da parte del Fornitore di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;

“Servizi”: i servizi che il fornitore dovrà fornire in conformità con il contratto;

“Software Integrato”: significa il *software* necessario per il funzionamento dei Beni e/o dei Prodotti di Lavoro, integrato e fornito come parte integrante dei Beni e/o dei Prodotti di Lavoro, a esclusione tuttavia di ogni altro *software*, che sarà oggetto di un contratto di licenza d'uso separato;

“Software Open Source (OSS)”: significa un *software* liberamente disponibile e accessibile che può essere utilizzato, modificato ed ulteriormente sviluppato da chiunque, purché nel rispetto delle relative condizioni di licenza d'uso sottostanti liberamente disponibili;

“Variazione d'Ordine”: significa una variazione all'Ordine tale da alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare l'Ordine o parti dello stesso.

1.2 Salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi:

1.2.1 I riferimenti alle clausole sono a clausole delle Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi;

1.2.2 I titoli delle clausole sono inclusi unicamente per convenienza e non incidono sull'interpretazione delle Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi;

1.2.3 L'uso del singolare include il plurale e viceversa;

1.2.4 L'uso di un genere include tutti i generi.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Le Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi (l'ultima versione disponibile al Fornitore all'atto della stipula del contratto) sono le uniche condizioni in base alle quali il Cliente è disposto a trattare col Fornitore per la fornitura dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro e regoleranno il Contratto tra il Cliente e il Fornitore con l'esclusione di ogni altra condizione, tranne qualora e nella misura in cui diversamente ed espressamente convenuto per iscritto tra il Cliente e il Fornitore.

2.2 Nessuna delle condizioni avallate o consegnate con, o contenute nelle offerte, conferme o accettazioni di Ordini, specifiche o documenti simili del Fornitore formeranno parte del Contratto, e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe diversamente spettargli di far valere tali altre condizioni.

2.3 L'Ordine del Cliente potrà specificare un periodo di tempo limitato per l'accettazione; alla scadenza di tale periodo senza accettazione da parte del Fornitore, l'Ordine cesserà di essere vincolante nei confronti del Cliente.

2.4 Qualsiasi modifica al Contratto, comprese le Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi, non avranno alcuna efficacia salvo se espressamente convenute per iscritto e firmate da rappresentanti debitamente autorizzati del Cliente e del Fornitore.

2.5 I riferimenti nelle Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi a norme o disposizioni normative saranno interpretati quali riferimenti a tale norma o disposizione in vigore alla data di conferimento dell'Ordine, salvo diversamente stabilito dal Cliente.

3. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni e/o i Prodotti di Lavoro e fornirà i Servizi come segue:

3.1.1 in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;

3.1.2 in conformità agli *standard* qualitativi indicati nella Clausola 9.1 e specificati nel Contratto;

3.1.3 esenti da difetti e da diritti di terzi;

3.1.4 alla data di scadenza specificata nel Contratto;

3.1.5 nei quantitativi specificati nel Contratto;

3.1.6 in conformità con tutte le specifiche, materiali specificati, lavorazione e relativa documentazione;

3.1.7 in conformità con le istruzioni del Cliente, compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti e le politiche relativi alla salute, sicurezza e ambiente; e

3.1.8 Idonei per particolari fini espressamente o implicitamente portati a conoscenza del Fornitore nel Contratto o, in loro assenza, idonei ai fini per i quali i beni, i Prodotti di Lavoro o i servizi aventi la stessa descrizione o dello stesso o simile tipo, verrebbero ordinariamente utilizzati.

3.2 Il Fornitore non potrà sostituire o modificare alcuno dei materiali costituenti i Beni e/o Prodotti di Lavoro, o utilizzati per la fornitura di Servizi, o apportare modifiche alla progettazione dei Beni e/o dei Prodotti di Lavoro senza il previo consenso scritto del Cliente.

3.3 Il Fornitore dovrà far sì che i Beni e/o Prodotti di Lavoro vengano contenuti o imballati secondo la prassi consueta per beni del medesimo genere o, in assenza di una tale prassi, in maniera adeguata per preservare e proteggere i Beni e/o Prodotti di Lavoro fino alla Consegna.

3.4 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle vigenti norme inderogabili di legge locali del Fornitore e del Cliente, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, contenenti le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto (telefono, e-mail ecc.); data fattura; numero fattura; numero d'Ordine (lo stesso indicato nell'Ordine); codice Fornitore (lo stesso indicato nell'Ordine); indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro forniti; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle imposte o dell'IVA; codice fiscale o partita IVA; numero e/o altro codice identificativo doganale dell'Operatore economico autorizzato e/o Autorizzazione dell'Esportatore autorizzato, se applicabili; condizioni di pagamento.

3.5 Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore al Cliente separatamente dall'invio dei Beni e/o Prodotti di Lavoro e/o fornitura di Servizi. Le fatture inviate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'Ordine.

3.6 Le spese non convenute per iscritto dal Cliente non saranno rimborsate.

3.7 I Servizi forniti e addebitati sulla base di tariffe orarie richiedono la conferma scritta dei fogli di presenza del Fornitore da parte del Cliente. Il fornitore presenterà i relativi fogli di presenza al Cliente per tale conferma in tempo debito. La conferma dei fogli non sarà interpretata quale riconoscimento di rivendicazioni. Il Cliente non sarà obbligato a saldare le fatture sulla base di fogli di presenza che non sono stati confermati per iscritto dal Cliente.

3.8 Il Cliente potrà emettere delle Variazioni d'Ordine al Fornitore per alterare, modificare, omettere, aggiungere a, o altrimenti cambiare i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro ordinati o parte degli stessi, e il Fornitore dovrà effettuare tali ragionevoli Variazioni d'Ordine. Le Parti converranno sull'impatto delle Variazioni d'Ordine sui prezzi

applicabili. Nel caso in cui non si addivenga a un tale accordo in merito all'impatto sui prezzi in tempi ragionevoli, il Fornitore eseguirà la Variazione con l'intesa che l'impatto sui prezzi o possibili pagamenti compensativi saranno calcolati in conformità con i seguenti principi e relativi ordini gerarchici: (i) listino prezzi unitari concordato (ii) somma forfetaria da concordarsi fra le Parti, (iii) accordo sulla base costo più margine di profitto o (iv) la combinazione di tali modalità. Se il listino prezzi unitari convenuto non copre l'oggetto delle Variazioni d'Ordine, un listino prezzi supplementare per simili beni, servizi e/o Prodotti di Lavoro, sarà convenuto fra le Parti e aggiunto al listino prezzi già esistente. Il Fornitore non rinvierà né ritarderà l'esecuzione della Variazioni d'Ordine per motivi di controversie, o che le Variazioni sono soggette all'accettazione da parte del Fornitore, o ad accordo in merito all'ammontare del valore, o proroga delle scadenze. Le Variazioni d'Ordine richieste dal Fornitore entreranno unicamente in vigore dopo espressa conferma scritta del Cliente.

3.9 In nessun caso il Fornitore potrà sospendere o ritardare la Consegna di Beni e/o Prodotti di Lavoro o fornitura di Servizi al Cliente. In caso di forza maggiore si applicherà la Clausola 16.

3.10 Il Fornitore assumerà a proprio nome tutti i dipendenti necessari per fornire efficacemente Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, che in nessuna circostanza agiranno da dipendenti del Cliente.

3.11 Il Fornitore si assume piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi incidente o malattia professionale occorsi ai propri dipendenti e subappaltatori in relazione alla fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro.

3.12 Il Fornitore sarà unicamente ed esclusivamente responsabile per rivendicazioni e/o azioni legali presentate dai propri dipendenti e/o subappaltatori e senza alcuna limitazione difenderà, manterrà indenne e manleverà il Cliente a fronte e contro rivendicazioni, procedimenti, azioni legali, multe, perdite, costi e danni derivanti da o in relazione a rivendicazioni e/o azioni legali, e a inadempienze nei confronti di leggi, norme, codici etici, orientamenti e altri requisiti di qualsiasi governo o agenzia governativa interessati, applicabili al Fornitore, ai suoi dipendenti o subappaltatori, e il Fornitore risarcirà il Cliente a fronte di qualsiasi conseguente danno o spesa di qualsiasi natura. Il Fornitore si impegna a comparire in tribunale, se richiesto dal Cliente, volontariamente e a proprie spese, riconoscendo la sua posizione di unico ed esclusivo datore di lavoro, e di fornire al Cliente tutta la documentazione e le informazioni richieste al fine di garantire un'appropriata tutela legale in tribunale. La precedente frase non si applicherà se e nella misura in cui la responsabilità o il danno sia stato causato da colpa grave o da atto doloso.

3.13 Il Cliente è autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti ai dipendenti o subappaltatori del Fornitore che forniscono i Servizi o Beni e/o Prodotti di Lavoro in base al contratto, al fine di evitare azioni legali, diritti di ritenzione o gravami. Tali pagamenti potranno essere effettuati mediante ritenzione dei crediti del Fornitore, tramite compensazione o altra maniera. Il Fornitore fornirà il sostegno richiesto dal Cliente in relazione a tali pagamenti e salverà il Cliente in rapporto ai pagamenti effettuati.

4. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

4.1 A fronte dei Beni e/o Prodotti di Lavoro consegnati o Servizi forniti dal Fornitore in conformità alle condizioni del Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d'acquisto indicato nel Contratto entro i termini di pagamento concordati, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti di cui agli Articoli 3.4 e 3.5. Nel caso in cui i termini di pagamento siano determinati dalla legge applicabile e obbligatoria, tali termini prevarranno.

4.2 Se i Beni e/o Prodotti di Lavoro consegnati o i Servizi forniti sono soggetti a ispezione, test o accettazione da parte del Cliente e/o dei suoi rappresentanti autorizzati, nessun pagamento sarà esigibile prima che i risultati di tale ispezione, test o accettazione saranno disponibili e confermino che i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro sono conformi al Contratto e alle specifiche e/o modelli forniti o consigliati dal Cliente al Fornitore.

4.3 Il Cliente si riserva il diritto di compensare tale importo dovuto al Fornitore, o di trattenere il pagamento in caso di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non forniti in conformità al Contratto.

5. CONSEGNA, ESECUZIONE DEI SERVIZI

5.1 Salvo accordi contrari nel Contratto, i Beni e/o Prodotti di Lavoro dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, presso il luogo di consegna specificato nel Contratto, o presso la sede del Cliente qualora il Cliente non abbia specificato un altro luogo di consegna.

5.2 I Servizi saranno forniti presso il luogo specificato nel Contratto o, se tale luogo non è stato indicato, presso la sede del Cliente.

5.3 Il Fornitore comunicherà, al più tardi al momento dell'accettazione del Contratto, le seguenti minime informazioni (salvo diversamente richiesto dal Cliente): il numero d'Ordine, la data dell'Ordine, il numero di colli e il loro contenuto, i codici delle tariffe doganali del paese di consegna, e i paesi di origine di tutti i Beni e/o Prodotti di Lavoro da consegnare. Per Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro controllati, si dovranno indicare i relativi codici nazionali di controllo dell'esportazione e, se i Beni, Servizi e/o Prodotti di lavoro sono soggetti alle norme USA sulle esportazioni, i Codici di classificazione del controllo sull'esportazione USA (ECCN) o si dovranno indicare i Codici di classificazione delle norme sul traffico internazionale di armi (ITAR). Prove dell'origine preferenziale nonché le dichiarazioni di conformità e i marchi del paese di consegna o di destinazione dovranno essere presentati senza essere richiesti; i certificati di origine su richiesta. Il Fornitore indicherà il numero d'Ordine esatto e completo comunicato al Cliente su tutte le fatture (in particolare, ma non limitatamente, fatture commerciali, *pro-forma* e doganali). Il Fornitore sarà pienamente responsabile dei danni risultanti da una violazione del presente obbligo, in particolare, ma non limitatamente, i danni da ritardi.

5.4 I Beni e/o i Prodotti di Lavoro saranno consegnati, e i Servizi forniti, durante il normale orario di lavoro del Cliente salvo diversamente richiesto dal Cliente.

5.5 All'atto della Consegna, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) dovrà fornire al Cliente, assieme a una bolla di consegna, tutti i documenti di esportazione e importazione necessari non indicati alla Clausola 5.3. Nel caso in cui il Cliente abbia approvato la consegna parziale, tale bolla di consegna comprenderà anche quanto rimasto da consegnare.

5.6 La proprietà (titolo) dei Beni e/o Prodotti di Lavoro sarà trasferita in capo al Cliente all'atto della Consegna, salvo diversamente convenuto per iscritto. Tuttavia, qualora i Beni e/o Prodotti di Lavoro contengano *Software* Integrato, la proprietà (titolo) relativa a tale *Software* non sarà trasferita in capo al Cliente, ma il Cliente e tutti gli utenti avranno un diritto d'uso per il mondo intero, irrevocabile, perpetuo, trasferibile, non-esclusivo, esente da *royalty*, del *Software* Integrato come parte integrante di tali Beni e/o Prodotti di Lavoro o a servizio degli stessi. Qualora il *Software* Integrato o una parte dello stesso sia di proprietà di terzi, sarà cura del Fornitore ottenere dai terzi, prima della Consegna, le relative licenze d'uso del *software* necessarie per adempiere ai propri obblighi in base al Contratto.

6. ACCETTAZIONE

6.1 I Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non potranno essere considerati come accettati dal Cliente fintantoché il Cliente non avrà avuto a disposizione un tempo ragionevole per ispezionarli o testarli successivamente alla Consegna ovvero, in presenza di un difetto nei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non ragionevolmente rilevabile durante l'ispezione, entro un tempo ragionevole dopo che tale difetto si sia palesato. Qualsiasi obbligo del Cliente di ispezionare i Beni Servizi e/o Prodotti di Lavoro sarà limitato alla quantità e al tipo, e a difetti o danni visibili risultanti dal trasporto.

6.2 Le Parti potranno convenire su una determinata procedura di accettazione, nel qual caso l'accettazione sarà soggetta a una dichiarazione scritta esplicita del Cliente. Il Fornitore informerà il Cliente per iscritto entro un ragionevole periodo di tempo in anticipo quando i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro saranno pronti per l'ispezione, test o accettazione

6.3 Qualora dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non fossero conformi alla Clausola 3 (Responsabilità del Fornitore), o fossero altrimenti non conformi al Contratto, in tal caso, senza che ciò implichi alcuna limitazione a eventuali altri diritti o rimedi che il Cliente possa avere in base alla Clausola 10 (Rimedi), il Cliente potrà respingere i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro e chiedere la loro sostituzione in

conformità con il Contratto o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore.

7. RITARDATA CONSEGNA

Qualora la Consegna dei Beni e/o Prodotti di Lavoro o la fornitura dei Servizi non rispettassero la/le data/e di consegna convenuta/e, in tal caso, fatto salvo ogni altro diritto che possa vantare, il Cliente si riserva il diritto di:

7.1 Risolvere il Contratto, in tutto o in parte;

7.2 Rifiutare successive consegne dei Beni, e/o Prodotti di Lavoro e la fornitura di Servizi che il Fornitore tenti di effettuare;

7.3 Recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente per ottenere i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro sostitutivi da un altro fornitore;

7.4 Chiedere il risarcimento danni per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti dal Cliente che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata consegna dei Beni, e/o Prodotti di Lavoro e fornitura di Servizi da parte del Fornitore alla data di consegna convenuta; e

7.5 Richiedere un risarcimento ulteriore alle le penali come convenute nel Contratto.

8. ISPEZIONE

8.1 Il Fornitore consentirà al Cliente e/o ai suoi rappresentanti autorizzati durante l'orario di lavoro del Fornitore di (i) ispezionare i Beni e/o Prodotti di Lavoro e gli impianti produttivi del Fornitore previo ragionevole preavviso, e/o richiedere campioni per verifica dei rispettivi Beni e/o Prodotti di Lavoro, o relative parti o materiali, e/o (ii) ispezionare la fornitura di Servizi, e/o (iii) testare i Beni e/o Prodotti di Lavoro o relative parti.

8.2 Qualora i risultati di tali ispezioni o verifiche inducessero il Cliente a ritenere che i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non siano conformi o che sia improbabile che gli stessi siano conformi al Contratto o a una qualsiasi delle specifiche convenute, compresi tutto il materiale specificato, la lavorazione e simili, la documentazione e i requisiti di qualità, o non vengono eseguiti in conformità con le prassi, procedure e *standard* generalmente accettati del relativo settore, il Cliente dovrà darne comunicazione al Fornitore e il Fornitore dovrà immediatamente intraprendere ogni azione necessaria per assicurare la conformità al Contratto. Inoltre, il Fornitore dovrà effettuare le ispezioni o le verifiche aggiuntive necessarie a spese del Fornitore stesso, alle quali il Cliente avrà il diritto di essere presente.

8.3 Nonostante le eventuali ispezioni o verifiche da parte del Cliente, resterà in capo al Fornitore la piena responsabilità della conformità dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro al Contratto. Ciò si applica sia che il Cliente abbia esercitato il proprio diritto di ispezione e/o verifica o meno, e non limiterà gli obblighi del Fornitore in base al Contratto. Per evitare ogni dubbio, in nessun caso l'ispezione o la verifica dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro da parte del Cliente esonererà il Fornitore da, né limiterà, le garanzie o le responsabilità del Fornitore in alcun modo.

9. GARANZIA

9.1 Il Fornitore garantisce che i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro:

9.1.1 Sono conformi al Contratto, comprese tutte le specifiche, il materiale specificato, la lavorazione e simili, la documentazione e i requisiti di qualità, o in assenza degli stessi, sono forniti o erogati in conformità con le prassi, procedure e *standard* generalmente accettati del rispettivo settore, e sono idonei per gli scopi per i quali i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro aventi il medesimo tipo di descrizione o essendo del medesimo o simile tipo, verrebbero normalmente utilizzati, e mantengono le funzionalità e le prestazioni attese dal Cliente in base alle informazioni, alla documentazione e alle dichiarazioni del Fornitore;

9.1.2 Sono idonei per qualsiasi scopo particolare espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore nel Contratto;

9.1.3 Alla data della Consegna, sono nuovi e non sono stati precedentemente utilizzati;

9.1.4 Sono esenti da difetti e diritti di terzi;

9.1.5 Possiedono le qualità che il Fornitore ha presentato al Cliente nel campione o nel modello; e

9.1.6 Sono conformi alla Clausola 12 (Conformità, Integrità).

9.2 Salvo indicazioni contrarie nel Contratto, il periodo di garanzia sarà pari a ventiquattro (24) mesi dalla Consegna dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, o dall'accettazione dei servizi.

9.3 In caso di mancata conformità alla garanzia fornita in base alla presente Clausola 9, il Cliente avrà il diritto di far valere i rimedi previsti alla seguente Clausola 10 (Rimedi).

10. RIMEDI

10.1 In caso di violazione delle obbligazioni di garanzia di cui alla Clausola 9 (Garanzia), o qualora il Fornitore altrimenti non rispettasse qualsiasi delle condizioni del Contratto, il Cliente dovrà dare comunicazione scritta al Fornitore di tale violazione e fornire al Fornitore l'opportunità di porvi tempestivamente rimedio. Qualora il Fornitore non riuscisse a porre rimedio a tale violazione entro quarantotto (48) ore dal ricevimento di tale comunicazione del Cliente, o entro altro periodo di rimedio convenuto per iscritto dalle Parti, il Cliente avrà diritto a uno o più dei seguenti rimedi a propria discrezione e a spese del Fornitore:

10.1.1 concedere al Fornitore un'altra opportunità per svolgere gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che le condizioni del Contratto siano adempiute;

10.1.2 svolgere (o incaricare un terzo di svolgere) gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro siano conformi al Contratto;

10.1.3 ottenere la tempestiva sostituzione dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro difettosi con altrettanti conformi al Contratto esenti da difetti;

10.1.4 rifiutare di accettare ulteriori Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, ma senza esenzione dalla responsabilità del Fornitore per i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro difettosi forniti dal Fornitore;

10.1.5 chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Cliente a seguito delle violazioni del Contratto da parte del Fornitore;

10.1.6 risolvere il Contratto; in tal caso il Cliente non avrà l'obbligo di indennizzare il Fornitore per le parti di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro già forniti ma non pagati, e il Fornitore sarà obbligato a restituire al Cliente i pagamenti ricevuti da Cliente per i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, e di riprendersi i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro a proprie spese e rischio.

10.2 Qualora fossero applicabili le Clausole 10.1.1, 10.1.2 o 10.1.3, l'intero periodo di garanzia di cui alla Clausola 9.2 ripartirà *ex novo*.

10.3 I diritti e rimedi disponibili al Cliente e contenuti nel Contratto sono cumulativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge.

11. PROPRIETA' INTELLETTUALE

11.1 Il Fornitore concede al Cliente, o si impegna a far sì che al Cliente sia concessa una licenza su scala mondiale, irrevocabile, perpetua, trasferibile, non esclusiva ed esente da *royalty*, per l'uso dei diritti di proprietà intellettuale nei Beni, compreso l'eventuale *Software Integrato*.

11.2 Il Fornitore conferisce al Cliente i pieni diritti di proprietà in merito a qualsiasi Proprietà intellettuale sui prodotti di Lavoro derivanti dai servizi per tutta la durata di tali diritti, ovunque siano applicabili a livello mondiale. Inoltre il Fornitore conviene di dare esecuzione, su richiesta del Cliente e a proprie spese, a tutti gli ulteriori documenti e conferimenti, e di effettuare tutto quanto risultasse necessario al fine di perfezionare il titolo di proprietà del Cliente sulla Proprietà intellettuale o di registrare il Cliente quale titolare della Proprietà intellettuale presso qualsiasi registro, compresi in via esemplificativa e non esaustiva le autorità governative addette alle registrazioni o le organizzazioni private incaricate delle registrazioni.

11.3 I diritti di Proprietà intellettuale sui Prodotti di Lavoro creati o dati in licenza al fornitore prima del relativo Contratto o al di fuori dello stesso, e le successive modifiche ("Lavori pre-esistenti") resteranno di proprietà del Fornitore e dei relativi proprietari terzi. Nella misura in cui i Lavori pre-esistenti sono integrati nei Prodotti di Lavoro consegnati dal Fornitore, il Cliente e le sue controllate avranno una licenza su scala mondiale, irrevocabile, perpetua, trasferibile, non esclusiva ed esente da *royalty*, per l'utilizzo dei Lavori pre-esistenti quale parte di tali Prodotti di Lavoro, compreso il diritto di ulteriormente migliorare, sviluppare, commercializzare, distribuire, sub-licenziare, sfruttare o altrimenti utilizzare i Prodotti di Lavoro contenenti tali Lavori pre-esistenti. Al Fornitore non sarà impedito ne proibito di utilizzare il proprio *know-how* o i propri Lavori pre-esistenti nel corso della fornitura dei Servizi.

11.4 Nel caso in cui il *Software integrato* contenga o faccia uso di *Software Open Source*, il Fornitore dovrà specificare e in formare il

Cliente per iscritto e prima della Consegna riguardo al *Software Open Source* implementato o utilizzato dal Software integrato, contenuti o utilizzati dal *Software integrato*, con *software* di almeno la stessa qualità e funzionalità e che sia accettato dal Cliente.

11.5 Qualora i Beni e/o i Prodotti di Lavoro (e/o il *Software Integrato*) consegnati, o i Servizi forniti, violassero Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà, nonostante quanto possa essere contrariamente previsto o diversamente contenuto nel Contratto, provvedere al Risarcimento DPI al Cliente. Il Risarcimento DPI non limita eventuali ulteriori diritti di risarcimento del Cliente. L'obbligo del Fornitore di risarcire il Cliente come previsto in base alla presente Clausola non si applica qualora e nella misura in cui la responsabilità o il danno siano stati causati dai preesistenti Diritti di Proprietà Intellettuale propri del Cliente conferiti ai, o implementati nei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro.

11.6 Qualora venisse contestata una violazione nei confronti del Cliente, il Fornitore a proprie spese, ma discrezione del Cliente, (i) procurerà al Cliente il diritto di continuare a utilizzare i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro; (ii) modificherà i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro in modo tale che cessino di costituire una violazione; o (iii) sostituirà i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro in modo che non siano più in violazione di qualche diritto.

11.7 Qualora il Fornitore non possa soddisfare la richiesta del Cliente di cui alla Clausola 11.6, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto, di chiedere la restituzione di tutte le somme che il Cliente ha corrisposto al Fornitore in base al Contratto e di chiedere il risarcimento in conformità alla Clausola 11.1 nonché per gli eventuali altri costi, perdite o danni in qualsiasi modo sostenuti.

12. CONFORMITA', INTEGRITA'

12.1 Il Fornitore fornirà i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro in conformità a tutte le rilevanti leggi, regolamenti e codici di condotta, orientamenti e altri requisiti imposti dai governi o dagli enti governativi. Qualora tali regolamenti siano orientativi anziché inderogabili, lo *standard* di conformità al quale il Fornitore dovrà attenersi dovrà essere conforme alle migliori pratiche generalmente accettate nel relativo settore.

12.2 Il Fornitore e i propri subappaltatori dovranno attenersi alle Liste ABB delle Sostanze proibite e soggette a restrizioni e con gli obblighi di *reporting* e altri requisiti relativi ai Minerali insanguinati ("*Conflict Minerals*") disponibili su www.abb.com - **Supplying - Material Compliance** o altrimenti, e forniranno al Cliente i relativi documenti, certificati e dichiarazioni se richiesti. Qualsiasi dichiarazione rilasciata dal Fornitore al Cliente (direttamente o indirettamente, per esempio ove applicabile tramite l'*ABB Supplier Registration and Pre-Qualification System* Sistema ABB di pre-qualificazione e registrazione dei fornitori) in rapporto ai materiali utilizzati per o in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, sarà ritenuta quale dichiarazione contrattuale.

12.3 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere a conoscenza e che attualmente adempie e che adempirà a tutte le leggi, norme, istruzioni e politiche commerciali applicabili, compreso, tra l'altro, garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni, presentando le relative richieste presso i competenti enti governativi e/o provvedendo alle informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, *hardware*, *software* e tecnologia a cittadini non statunitensi negli USA, o al di fuori degli USA, al rilascio e trasferimento di tecnologia e *software* con contenuto statunitense o derivato da *software* o tecnologia di origine statunitense.

12.4 Nessun materiale o macchinario compresi nei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro proverrà da società o paese incluso nelle relative liste di boicottaggio pubblicate dalle autorità del paese in cui i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro verranno utilizzati, o da autorità che abbiano altrimenti influenza sul macchinario o sul materiale che fa parte dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro. Se un qualsiasi dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro fosse soggetto o sarà soggetto a restrizioni sull'esportazione, sarà responsabilità del Fornitore di informare prontamente il Cliente per iscritto in merito ai dettagli di tali restrizioni.

12.5 Entrambe le Parti garantiscono che ciascuna non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente del fatto che l'altra Parte o dei terzi effettueranno, direttamente o indirettamente,

alcun pagamento, regalia o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di rappresentanti, amministratori e dipendenti di una Parte, o di qualsiasi altra parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la *U.S. Foreign Corrupt Practices Act*) e, laddove applicabili, alle leggi promulgate dagli stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri), e che rispetteranno tutte le relative leggi, regolamenti, ordinanze e norme in materia di corruzione. Nulla di quanto contenuto nel Contratto farà sì che una Parte o una delle sue Controllate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi effettivamente dati o promessi

12.6 Il fornitore riconosce e conferma di avere ricevuto copia del Codice di Condotta ABB e del Codice di Condotta Fornitori ABB o di essere stato informato su come accedere ai Codici di Condotta ABB online (www.abb.com/Integrity). Il fornitore è obbligato e conviene di adempiere ai propri obblighi contrattuali in base ai Codici di condotta ABB, compresi, tra l'altro, tutti i requisiti relativi al rapporto di lavoro, salute, sicurezza e ambiente ivi specificati.

12.7 ABB ha realizzato i seguenti canali di *reporting* dove il Fornitore e i suoi dipendenti potranno riportare sospette violazioni delle leggi, politiche o norme di condotta applicabili: portale web: www.abb.com/Integrity - *Reporting Channels*; telefono e indirizzo e-mail: vedi portale indicato.

12.8 La violazione di qualsiasi degli obblighi contenuti nella presente Clausola 12, sarà considerata una grave violazione del Contratto. La violazione grave dell'una o dell'altra Parte darà il diritto alla controparte di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato, fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti o rimedi previsti da tale rapporto contrattuale o dalla legge applicabile.

12.9 In deroga a qualsiasi indicazione contraria contenuta nel Contratto, il Fornitore – senza alcun limite – indennizzerà e manleverà il Cliente a fronte di qualsiasi passività, rivendicazioni, procedimenti, azioni legali, perdite, spese o danni derivanti o in relazione a violazioni dei suddetti obblighi e alla risoluzione del rapporto contrattuale, o derivanti da restrizioni sulle esportazioni non rese note dal Fornitore. In rapporto alle restrizioni sulle esportazioni da attribuirsi unicamente all'uso da parte del Cliente dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, detto impegno si applicherà unicamente nella misura in cui il Fornitore risulti a conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza di tale utilizzo.

13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

13.1 Il Fornitore:

13.1.1 Salvo altri accordi scritti, avrà l'obbligo di osservare la riservatezza in merito ai dati o alle informazioni concernenti l'attività, i prodotti e/o le tecnologie del Cliente o delle sue Controllate, che il Fornitore ottiene in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro da fornire (sia prima che dopo l'accettazione del Contratto). Il Fornitore limiterà la diffusione di detto materiale riservato ai suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori o altri terzi che necessitano di venirne a conoscenza al fine della fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro al Cliente. Il Fornitore farà in modo che detti dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o altri terzi siano soggetti e si attengano agli stessi obblighi di confidenzialità applicabili al Fornitore e saranno responsabili della divulgazione non autorizzata.

13.1.2 Applicherà idonee tutele, adeguate al tipo di Dati del Cliente da tutelare, contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati di tali Dati e proteggerà i Dati in conformità con *standard* di tutela generalmente accettati nel relativo settore, o nello stesso modo e nello stesso grado con cui tutela i suoi dati confidenziali e informazioni di proprietà, quale degli *standard* risulterà più elevato. Il Fornitore potrà divulgare informazioni confidenziali a "Destinatari supplementari consentiti" (che significa i rappresentanti autorizzati del Fornitore, compresi revisori, legali e consulenti) sempre a condizione che tali Destinatari supplementari consentiti sottoscrivano con il Fornitore un accordo di

confidenzialità con termini sostanzialmente simili a quelli qui considerati o, ove applicabile, che sono richiesti per la conformità con i codici di condotta professionale che garantiscano la confidenzialità di tali informazioni;

13.1.3 Non (i) utilizzerà i Dati del Cliente per altri fini che non sia la fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, o (ii) riprodurre i Dati del Cliente interamente o in parte in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto dai rispettivi documenti contrattuali; (iii) divulgare i Dati del Cliente a terzi, ad eccezione dei Destinatari supplementari consentiti o con il previo consenso scritto del Cliente;

13.1.4 Installerà e aggiornerà a proprie spese un adeguato *software* di protezione anti-virus e patch di sicurezza del sistema operativo necessari per tutti i *computer* e *software* utilizzati in relazione alla fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro;

13.1.5 Informerà immediatamente il Cliente in merito a sospette violazioni della sicurezza dei dati o altri seri incidenti o irregolarità concernenti i Dati del Cliente.

13.2 Il Fornitore conviene che al Cliente sia consentito di fornire informazioni ricevute dal Fornitore a Controllate del Cliente. Il Fornitore otterrà in anticipo tutte le approvazioni o consensi necessari al Cliente per fornire tali informazioni alle sue Controllate se tali informazioni sono confidenziali per qualsiasi motivo o sono soggette a tutela dati applicabile o leggi e norme sulla protezione dei dati personali.

13.3 Nel caso in cui il tipo di Dati del Cliente in questione sia particolarmente sensibile e pertanto, dal punto di vista del Cliente, richieda un accordo separato di confidenzialità e di divieto di divulgazione, il Fornitore conviene di stipulare un simile accordo. Quanto sopra si applica anche in materia di protezione dei dati personali che non sono tutelati dalla Clausola 13 e possono richiedere un accordo separato di elaborazione dati sulla base delle leggi e delle norme applicabili.

13.4 Gli obblighi di cui alla Clausola 13 resteranno in vigore per un indefinito periodo di tempo e pertanto resteranno in vigore oltre la scadenza o la conclusione del Contratto per qualsiasi motivo.

14. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

14.1 Fatte salve le norme inderogabili di legge o salvo diversamente convenuto tra le Parti, il Fornitore dovrà risarcire/manlevare il Cliente rispetto a tutti i danni e le perdite riportati in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro (i) per eventuali violazioni da parte del Fornitore delle condizioni del Contratto, e (ii) per eventuali pretese, ad eccezione del Risarcimento DPI rispetto al quale si applica la Clausola 11 (Proprietà Intellettuale), avanzate da terzi (ivi inclusi i dipendenti del Fornitore) nei confronti del Cliente in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro e nella misura in cui la relativa passività, perdita, danno, lesione, costo o spesa sia stata causata da, si riferisca a o derivi dai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro consegnati dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori. Se così richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà difendere il Cliente da eventuali pretese di terzi.

14.2 Il Fornitore sarà responsabile del controllo e/o della gestione di tutti i suoi dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, e sarà responsabile per le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni di ciascuno dei propri dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, agenti, rappresentanti o lavoratori alla stessa stregua di come se fossero le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni del Fornitore.

14.3 Le disposizioni della presente Clausola 14 sopravvivranno a qualsiasi esecuzione, accettazione o pagamento in base al Contratto e si estenderanno a eventuali Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro sostituiti o rimpiazzati consegnati dal Fornitore al Cliente.

14.4 Il Fornitore dovrà mantenere in essere, e se così richiesto fornirne le prove, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile nonché una polizza infortuni/responsabilità del datore di lavoro presso una compagnia assicurativa di comprovata reputazione e solidità finanziaria. Nulla di quanto contenuto nella presente Clausola potrà sollevare il Fornitore da alcuna delle proprie responsabilità contrattuali o altre responsabilità previste dalla legge. L'importo assicurato non potrà essere considerato né interpretato come una limitazione di responsabilità.

14.5 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali richieste di risarcimento in base al Contratto con eventuali importi dovuti al Fornitore.

15. DURATA E RISOLUZIONE

15.1 Il Cliente potrà recedere in tutto o in parte per ragioni di opportunità dal rapporto contrattuale, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore della parte dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro già consegnata ma non ancora pagata oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per la parte dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non consegnata e non pagata, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto convenuto per i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro in base al relativo Contratto. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento. Il risarcimento per spese effettuate in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non ancora consegnati sarà espressamente escluso.

15.2 In caso di inadempimento del Contratto da parte del Fornitore, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto in questione qualora il Fornitore non intraprenda idonee azioni per porre rimedio all'inadempimento entro 48 ore come richiesto dal Cliente in conformità con la Clausola 10.1. In tal caso, il Cliente non avrà alcun obbligo di risarcire il Fornitore per la parte dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro già consegnata ma non ancora pagata e il Fornitore sarà tenuto a restituire al Cliente gli eventuali compensi ricevuti dal Cliente per i Beni e ritirare i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro a spese e rischio del Fornitore.

15.3 Il Cliente avrà diritto a concludere il Contratto con effetto immediato mediante preavviso scritto al Fornitore nel caso in cui si richieda o sia emessa un'ordinanza provvisoria, o sia approvato un concordato volontario, o sia presentata una richiesta di fallimento o una dichiarazione di fallimento sia emessa nei confronti del Fornitore o insorgano circostanze che consentono al tribunale o a un creditore di nominare un curatore fallimentare, un amministratore giudiziario o un amministratore o di presentare un'ordinanza di scioglimento o emettere un provvedimento di scioglimento, o altra simile o equivalente procedura è avviata nei confronti o dal Fornitore a causa della propria insolvenza o in conseguenza di un debito.

15.4 All'atto della risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente restituire al Cliente, in maniera sicura e a spese del Fornitore, tutti i beni del Cliente (ivi inclusi documentazione, dati, e ritrasferimento/trasferimento della Proprietà Intellettuale applicabile) e le informazioni del Cliente di cui il Fornitore sia in possesso o che si trovino sotto il controllo del Fornitore in quel momento, e fornire al Cliente informazioni e documentazione complete relative ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro già consegnati o parti degli stessi.

16. FORZA MAGGIORE

16.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile in caso di ritardata o mancata esecuzione dei propri obblighi in base al Contratto qualora la ritardata o mancata esecuzione sia riconducibile a un evento di "Forza Maggiore." Per evitare ogni dubbio, per Forza Maggiore si intende un evento non prevedibile dalla Parte interessata al momento dell'esecuzione del Contratto in questione, che sia inevitabile e al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata, e rispetto al quale la Parte interessata non sia responsabile, fermo restando che tale evento impedisca alla Parte interessata di adempiere ai propri obblighi contrattuali nonostante ogni ragionevole sforzo, e che la Parte interessata invii un avviso all'altra Parte entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore in questione.

16.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore che si prolunga per oltre trenta (30) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto in questione con effetto immediato mediante invio di avviso scritto all'altra Parte, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte. Ciascuna Parte dovrà fare ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo gli effetti di un evento di Forza Maggiore.

17. CESSIONE E SUBAPPALTO

17.1 Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare, trasferire o assoggettare a gravami il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.

17.2 Il Cliente potrà in qualsiasi momento cedere, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre di tutti o alcuni dei propri diritti od obblighi in base al Contratto a qualsiasi delle proprie Controllate ABB.

18. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, corriere, fax o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata come indicato nel Contratto o a tale altro indirizzo che tale Parte potrà aver all'uopo comunicato per iscritto all'altra. Gli invii a mezzo posta elettronica e fax richiedono espressamente la conferma scritta da parte della Parte ricevente. Le conferme di lettura elettronica non potranno in nessun caso essere considerate come una conferma di ricevimento della comunicazione. Le firme elettroniche non saranno valide, salvo espressamente convenuto per iscritto dalle Parti.

19. RINUNCE

La mancata applicazione o il mancato esercizio, in qualsiasi momento o per un qualsiasi periodo, di qualsiasi clausola del Contratto non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola né potrà essere interpretato come tale, e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento successivamente.

20. LEGGE REGOLATRICE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Il Contratto in questione (comprese, tra l'altro le Condizioni Generali ABB/Beni e/o Servizi) saranno disciplinati dalle e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi del paese (e/o dello stato, a seconda del caso) in cui ha sede legale il Cliente, con esclusione, tuttavia, delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Mercè.

20.2 Per la risoluzione di controversie domestiche, laddove il Cliente e il Fornitore abbiano sede legale nello stesso paese, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa al Contratto ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla relativa esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale costituito dal Contratto in questione, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui il Cliente ha la sede legale, a meno che le Parti non abbiano convenuto per iscritto altri Fori o di rimettersi ad arbitrato.

20.3 Per la definizione di controversie transfrontaliere, laddove il Cliente e il Fornitore abbiano sedi legali in paesi diversi, salvo diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa al Contratto in questione, ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale costituito dal Contratto in questione che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere definita ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui ha sede legale il Cliente, salvo diversamente convenuto per iscritto. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese. Il lodo degli arbitri sarà definitivo e vincolante per entrambe le Parti, e nessuna delle Parti potrà adire un tribunale ordinario statale o alcun'altra autorità per impugnare il lodo.

20.4 In caso di controversie, la parte soccombente rimborserà alla controparte le spese legali e altri costi ragionevolmente sostenuti in relazione alla controversia.

21. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi clausola o di qualsiasi diritto derivante in base al Contratto non inficerà la validità o l'opponibilità dei restanti clausole e diritti, e il Contratto sarà efficace come se la clausola nulla, illegale o non opponibile fosse stata cancellata e sostituita con una clausola avente un effetto economico simile a quello della clausola cancellata, qualora ciò fosse possibile mediante altra clausola.

22. SOPRAVVIVENZA

22.1 Le disposizioni del Contratto rispetto alle quali sia espressamente previsto che debbano sopravvivere alla risoluzione del Contratto ovvero, data la loro natura o il contesto, per le quali sia previsto che debbano sopravvivere a tale risoluzione, resteranno pienamente in vigore nonostante la risoluzione.

22.2 Gli obblighi di cui alle Clausole 9 (Garanzia), 10 (Rimedi), 11 (Proprietà Intellettuale), 13 (Riservatezza e Protezione dei Dati) e 14 (Responsabilità e Manleva) sopravvivranno alla risoluzione.

23. TOTALITA' DELLE INTESE

Il Contratto costituisce l'intero accordo e la totalità delle intese raggiunte tra le Parti, e sostituisce ogni precedente contratto, accordo o intesa tra le Parti, sia verbale sia per iscritto, in merito all'oggetto.

24. RAPPORTI FRA LE PARTI

24.1 I rapporti fra le parti sono quelli di indipendenza delle Parti stesse che trattano a condizioni di mercato e nulla nel Contratto sarà interpretato quale costituzione del Fornitore agente o dipendente del Cliente o al fine di avere qualsiasi tipo di rapporto col Cliente, e il Fornitore non è autorizzato a rappresentare il Cliente in tale veste.

24.2 Si conviene espressamente che il Contratto non implica rapporti di dipendenza fra il Cliente e il Fornitore, o fra Cliente e dipendenti del Fornitore assegnati all'esecuzione del Contratto. Il Cliente sarà esente da responsabilità dirette o indirette relative alla forza lavoro, previdenza sociale o imposte in rapporto al Fornitore e i suoi dipendenti assegnati alla fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro di cui al Contratto.

25. ULTERIORI IMPEGNI

Le Parti faranno ed eseguiranno ogni ulteriore atto che sia ragionevolmente richiesto per dare piena efficacia ai diritti conferiti e alle operazioni previste dal Contratto.

26. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI

A) Il Fornitore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente nell'ambito del Contratto principale – si impegna ad assolvere, laddove applicabile, a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010.

b) In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore deve utilizzare, per i movimenti finanziari associati alle attività del Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

c) Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite Ri.Ba. (ricevuta bancaria elettronica).

d) Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto dovranno indicare: il relativo codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, il codice unico di progetto (CUP) associato. Il Fornitore si impegna a indicare il CIG (e, laddove previsto, il CUP) in tutte le fatture che emetterà al Cliente.

e) Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Cliente gli estremi del suddetto conto corrente dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Contratto nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su quel conto. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati trasmessi.

f) Qualora i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, previa approvazione scritta del Cliente, siano oggetto di cessione a terzi, i suddetti obblighi dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine, il Fornitore si impegna, anche con promessa del fatto del terzo, a far sì che il cessionario si assuma gli obblighi di cui sopra.

g) La violazione da parte del Fornitore di una o più disposizioni della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010, legittimerà il Cliente a dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.

h) A pena di nullità del Contratto, il Fornitore si obbliga a includere nei contratti coi suoi subappaltatori, subfornitori o subcontraenti, previa autorizzazione scritta del Cliente, una clausola simile in base alla quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del suddetto art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010.

i) Il Fornitore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente, si obbliga a comunicare tempestivamente alla parte contraente associata al CIG comunicato dal Cliente nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della propria controparte.

Firma del Fornitore:

Il Fornitore accetta e approva espressamente le seguenti clausole:

Clausola 2 – Applicazione delle condizioni;
Clausola 3 – Responsabilità del Fornitore;
Clausola 4 – Responsabilità del Cliente;
Clausola 6 – Accettazione;
Clausola 8 – Ispezione;
Clausola 10 – Rimedi;
Clausola 11 – Proprietà Intellettuale;
Clausola 12 – Conformità, Integrità;
Clausola 14 – Responsabilità e Manleva;
Clausola 15 – Durata e Risoluzione;
Clausola 16 – Forza Maggiore;
Clausola 17 – Cessione e Subappalto;
Clausola 20 – Legge Regolatrice e Risoluzione delle Controversie.

Firma del Fornitore:
